

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44646 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

Data Udiienza: 01/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Evangelista Daniele, nato il 15/08/1982 a Catania

avverso l'ordinanza del 15/03/2019 del Tribunale di Cassino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/3/2019 il Tribunale di Cassino ha disposto la sospensione del procedimento a carico di Evangelista Daniele, imputato del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., con messa alla prova per mesi dieci e con la prescrizione del lavoro di pubblica utilità per giorni 180, corrispondenti a 360 ore, da svolgersi presso l'associazione Dike.

2. Ha proposto ricorso l'Evangelista tramite il suo difensore.

Deduce mancanza e vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133, 168-*bis* cod. pen. e 464-*bis* e 464-*quater* cod. proc. pen.

Contesta l'utilizzazione fatta nel provvedimento impugnato del criterio secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponda a 2 ore di lavoro, criterio desunto dall'art. 54 d.lgs. 274 del 2000 da ritenersi inapplicabile.

Inoltre segnala l'illogicità riferibile all'indicazione del termine di 180 giorni di lavoro di pubblica utilità, sebbene nel programma elaborato dall'UEPE si prevedessero 6 ore di lavoro settimanali nella giornata del venerdì, dalle 13 alle 19, con la conseguenza che per compiere 180 ore di lavoro il ricorrente avrebbe dovuto dedicare al lavoro più di 4 giorni alla settimana, in contrasto con il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato al rispetto del calendario fissato nel programma concordato.

Del resto il Giudice non solo non aveva tenuto conto del programma ma non aveva neppure spiegato le ragioni per cui aveva adottato un provvedimento difforme, dando conto delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso.

3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va rimarcato che l'art. 168-*bis* comma 3, cod. pen., prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, di durata non inferiore a giorni dieci, anche non continuativi, e per non più di otto ore giornaliere, peraltro con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

La previsione del lavoro di pubblica utilità rientra dunque nella parte prescrittiva che deve essere formulata sulla base del programma elaborato dall'UEPE unitamente all'imputato, e che deve essere valutata dal Giudice in funzione delle esigenze sia afflittive sia rieducative del trattamento, cui è sottesa una prognosi di non recidiva (sul punto si rinvia a Cass. Sez. U. n. n. 33216 del 28/4/2016, rv. 267237).

La disciplina vigente non prevede la durata massima e non prescrive indefettibilmente una determinata scansione giornaliera del lavoro di pubblica utilità, dovendosi aver riguardo alla durata massima della messa alla prova (a seconda dei casi un anno o due anni ai sensi dell'art. 464-*quater*, comma 5, cod.

proc. pen.), ma non potendosi direttamente utilizzare il canone di equipollenza dettato dall'art. 54 d.lgs. 274 del 2000, che disciplina l'applicazione del lavoro sostitutivo, inteso quale pena o comunque quale sanzione di tipo sostitutivo, tale non potendosi considerare la natura e la funzione del lavoro di pubblica utilità, contemplato dal programma nell'ambito della sospensione con messa alla prova.

Sta di fatto che la definizione della durata e dalla scansione della prestazione lavorativa ben possono formare oggetto del programma elaborato dall'UEPE di intesa con l'imputato e di cui il Giudice deve valutare la concreta idoneità, salvaguardando le esigenze lavorative o familiari o di studio dell'imputato.

Ove quella definizione di durata e scansione giornaliera non sia contemplata dal programma spetta al Giudice procedere alla concreta determinazione.

Va peraltro considerato che il Giudice, impregiudicata la valutazione di inidoneità, ben può integrare o modificare il programma elaborato, con il consenso dell'imputato (arg. ex art. 464-*quater*, comma 4, cod. proc. pen.).

La valutazione del Giudice anche in ordine alla concreta durata del lavoro di pubblica utilità non potrà che far riferimento ai canoni di cui all'art. 133 cod. pen., anche alla luce delle caratteristiche della prestazione lavorativa in rapporto a quelle esigenze dell'imputato di cui si è detto (sul punto si rinvia a Corte cost. n. 54 del 2017).

D'altro canto l'onere di motivazione dovrà ritenersi tanto più stringente e analitico quando meno specifiche risultino le prescrizioni in materia di lavoro di pubblica utilità contenute nel programma, ben potendo invece, nel caso di più puntuali indicazioni, il Giudice limitarsi a recepirne il contenuto, segnalandone l'idoneità agli effetti dell'art. 133 cod. pen. (sul punto anche Cass. Sez. 3, n. 55511 del 19/9/2017, Zezza, rv. 272066).

In ogni caso il Giudice non può introdurre prescrizioni più gravose, senza il consenso dell'imputato, mentre può integrare indicazioni lacunose sulla base di una penetrante motivazione che dia conto della specifica considerazione dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. e delle concrete finalità del trattamento in rapporto alle esigenze lavorative o familiari o di studio dell'imputato.

3. Alla luce di tali premesse, deve considerarsi che nel caso di specie il programma prevedeva in funzione degli impegni lavorativi, familiari e personali dell'imputato, un massimo di sei ore settimanali, concentrate nella giornata del venerdì dalle 13 alle 19.

Il Giudice, pur dichiarando di voler assecondare le indicazioni del programma, ha tuttavia determinato la durata del lavoro di pubblica utilità in giorni 180, considerati come corrispondenti a 360 ore e ciò ha fatto con generico

riferimento all'art. 133 cod. pen. ma senza alcuna specifica motivazione, con la quale si desse conto della scelta operata in rapporto alle previsioni del programma.

In tal modo il Giudice non si è limitato a colmare la lacuna inerente alla mancata indicazione della durata massima del lavoro di pubblica utilità, ma ha introdotto condizioni più gravose per l'imputato, facendo indebitamente ricorso all'equipollenza tra un giorno e due ore lavorative in base all'art. 54 d.lgs. 274 del 2000, omettendo di compulsare specificamente l'imputato e di fornire puntuale motivazione, e peraltro finendo per giungere a risultati contraddittori, in quanto la previsione di 360 ore di lavoro di pubblica utilità, rapportate ai dieci mesi di durata della messa alla prova non si raccorda con quella contenuta nel programma di un lavoro svolto per sei ore alla settimana nella giornata del venerdì, in conformità con le esigenze dell'imputato.

4. Su tali basi il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Cassino per nuovo esame.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cassino.

Così deciso il 1/10/2019

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

